

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di trasferimento dei rifiuti fuori Regione, nel limite massimo di euro 40 milioni, si provvede con oneri a carico della Tariffa o della Tassa di smaltimento dei rifiuti, localmente applicata.

2. Per l'attuazione degli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite massimo di euro 62.687.185,00, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, destinate alla Regione Siciliana ai sensi della delibera CIPE n. 26/2016, nel rispetto delle procedure di programmazione delle stesse. Per l'attuazione di detti interventi il Commissario delegato può avvalersi di un numero massimo di 3 esperti tecnici la cui spesa rientra, come voce di assistenza tecnica, nel costo degli interventi medesimi.

3. Per le spese della Struttura di supporto di cui all'art. 1, comma 4, si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite massimo di 1.000.000 di euro.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2018

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

18A01604

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2018.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2015, recante: «Criteri per le designazioni dei componenti della Commissione per le adozioni internazionali in rappresentanza delle associazioni familiari a carattere nazionale.».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», e successive modificazioni;

Visto l'art. 38 della citata legge 4 maggio 1983, n. 184, con il quale è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, di seguito chiamata Commissione;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 1, comma 19-quinques, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente «Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 6 agosto 2007, «riguardante l'individuazione dei criteri per la designazione dei rappresentanti delle associazioni familiari a carattere nazionale in seno alla Commissione per le adozioni internazionali (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2007, e successive modificazioni, con il quale, in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2007, è stata ricostituita la Commissione per le adozioni internazionali;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;


Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2015, con il quale alla luce delle più recenti disposizioni sopra richiamate, di cui alla legge n. 190 del 2012 e al decreto legislativo n. 39 del 2013, si è reso necessario prevedere nuovi criteri in ordine alle designazioni dei rappresentanti delle associazioni familiari a carattere nazionale in seno alla Commissione per le adozioni internazionali e la conseguente abrogazione del richiamato decreto ministeriale 6 agosto 2007;

Considerate le difficoltà attuative del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2015 con particolare riguardo alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 108 del 2007;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare talune modifiche al testo del decreto, volte a superare le difficoltà attuative sopra richiamate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;



Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2, dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2015 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, quali componenti della Commissione per le adozioni internazionali, non possono essere individuati tra coloro che presso gli enti autorizzati di cui all'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.184, ricoprono cariche so-

ciali o di amministrazione, partecipano a organi di governo, organi direttivi, di controllo, di garanzia o scientifici.».

2. Il comma 3, dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2015 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 16 febbraio 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne prev. n. 357

18A01555

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 gennaio 2018.

Definizione del materiale informativo-educativo destinato ai donatori di sangue in relazione al rischio di trasmissione dell'infezione da HIV e del questionario per la raccolta delle informazioni post donazione, ex articolo 2, comma 3, e articolo 10, comma 8, del decreto 2 novembre 2015.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina per le attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2015, n. 300, ed in particolare:

l'art. 2, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro della salute, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, al fine di migliorare e uniformare la raccolta dei dati sui comportamenti sessuali a rischio che hanno impatto sulla gestione del donatore e sulla sicurezza della trasfusione, si provvede a definire il materiale informativo-educativo riguardante il reclutamento dei donatori in relazione al rischio di trasmissione dell'infezione da HIV, comprensivo delle informazioni in

merito alla disponibilità del test HIV presso strutture sanitarie diverse dai servizi trasfusionali;

l'art. 10, comma 8, che prevede che con il decreto di cui all'art. 2, comma 3, è definito anche uno specifico questionario al fine di migliorare e uniformare la raccolta delle necessarie informazioni post donazione nei donatori risultati positivi ai marcatori infettivi previsti dalla normativa vigente;

l'art. 3 che reca le misure per la tutela della riservatezza e l'art. 8 relativo al consenso informato alla donazione e al consenso al trattamento dei dati personali;

gli articoli 30 e 31 che indicano rispettivamente i requisiti dei sistemi gestionali informatici dei servizi trasfusionali e le misure e i principi di accesso agli stessi;

l'art. 32 che prevede che le iniziative di educazione sanitaria e le indagini eseguite ai fini della tutela della salute dei donatori e della sicurezza dei riceventi rappresentano un significativo riferimento epidemiologico per la promozione di comportamenti e stili di vita per la salute e che a tal fine, le regioni e le province autonome, con il supporto dei Servizi trasfusionali e delle associazioni e federazioni dei donatori volontari del sangue operanti sul territorio, promuovono iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante «Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS»;

